

**Pubblicato il 08/05/2019**

**Sent. n. 684/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2006, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Quaglierini, Luca Giraldi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via di Ripoli, 106;

contro

Comune di Carmignano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 172;

per l'annullamento

della determinazione n. [omissis] del Comune di Carmignano notificata in data [omissis], avente ad oggetto: irrogazione di sanzione pecuniaria a seguito della realizzazione di lavori su terreno agricolo in assenza di titolo abilitativo;

nonché per la condanna del Comune di Carmignano alla restituzione di quanto illegittimamente pagato in relazione alla sanzione inflitta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmignano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il provvedimento impugnato venne adottato dal Comune di Carmignano dopo che la locale Polizia Municipale ad agosto 2005 aveva accertato l'esecuzione di lavori di sbancamento di notevole entità su un terreno agricolo di proprietà della ricorrente da cui era derivata la totale rimodellazione del naturale pendio e la realizzazione di una strada di collegamento carrabile, di un'altra "intagliata" lungo il nuovo ciglione, di una cisterna interrata in cemento armato con capacità di circa 15.000 litri e di un muro di contenimento, in blocchi di cemento, di circa 15 metri di lunghezza.

La società di cui [omissis] era legale rappresentata aveva ottenuto dalla Provincia di Prato l'autorizzazione ad estirpare e reimpiantare un vigneto su un terreno di mq. 6.065 oltre al reimpianto di un vigneto su un adiacente terreno di mq. 3.000 precedentemente coltivato ad oliveto.

Il Comune ha ritenuto l'intervento soggetto a permesso di costruire, poiché aveva comportato un'alterazione morfologica irreversibile del terreno, e nell'impossibilità di ripristinare la preesistente situazione ha applicato la sanzione pecuniaria.

Il procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente è stato archiviato dal Tribunale di Prato poiché l'intervento effettuato è stato valutato come soggetto a DIA.

Il primo motivo di ricorso contesta che l'intervento effettuato richiedesse un permesso di natura edilizia poiché si tratta di lavori connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola.

Il secondo motivo contesta la valutazione dell'incremento del valore del terreno derivante dai lavori effettuati.

Il Comune di Carmignano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che il reimpianto di un nuovo vigneto in sostituzione di quello precedente ormai improduttivo deve essere qualificato come movimento di terra pertinente ad attività agricola che, non comportando un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, non è soggetto al previo rilascio né di un titolo edilizio né di un'autorizzazione paesaggistica ( TAR Veneto 1043/2015 ).

Le attività di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, destinate ad incidere sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Infatti, l'art. 6, comma 1, lett. d), DPR 380/2001 prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se *“strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo pastorali”*. La ratio di tale previsione può rinvenirsi nell'esigenza di evitare una compressione eccessiva delle facoltà proprietarie tale da disincentivare la pratica agricola, con presumibili effetti negativi anche sulla corretta manutenzione del territorio.

Per tale ragione non è decisiva circa la necessità di munirsi di un titolo edilizio, la circostanza che vi sia stata un'alterazione morfologica irreversibile del terreno di ingente consistenza; laddove si tratti di modifiche dell'assetto del terreno funzionali all'impianto dei nuovi vigneti autorizzati si rimane nel campo di applicazione dell'art. 6 citato.

Alle stesse conclusioni non può giungersi per l'inserimento nel terreno della cisterna e per la realizzazione del muro di contenimento; sebbene tali opere siano funzionali all'attività agricola non sono movimenti di terreno ma vere e proprie opere edilizie per le quali bisogna ottenere un titolo edilizio o quanto meno presentare una DIA.

Pertanto il provvedimento sanzionatorio va annullato poiché il Comune dovrà provvedere a determinare quale sia l'incremento di valore che derivi dall'esecuzione delle uniche opere che avrebbero richiesto un titolo edilizio e su tali basi ricalcolare la sanzione pecuniaria da applicare.

All'esito dovrà provvedere a restituire alla ricorrente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. Il parziale accoglimento del ricorso consente la compensazione delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO